

Roma, 14 ottobre 2021

Spett.le
Ordine nazionale dei biologi
c.a. Presidente
Sen Dr. Vincenzo D'Anna
Via Icilio, 7
00153 - ROMA
protocollo@peconb.it

OGGETTO: AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI CD. GREEN PASS (CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19).

Mi è stato chiesto di esprimere parere in merito all'ambito applicativo della normativa in tema di certificazione verde COVID-19 (cd. Green Pass).

Mi viene chiesto, più in particolare, di chiarire se i biologi che svolgono attività professionali in proprio (es. studi professionali di nutrizionisti e laboratori di analisi), a partire dal 15 ottobre 2021, siano tenuti a controllare che utenti e clienti siano in possesso della suddetta certificazione.

Al quesito può fornirsi riscontro nei termini che seguono.

1. LA NORMATIVA IN TEMA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19.

È, anzitutto, preliminare una ricostruzione della normativa di riferimento, che va rinvenuta nel d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come da ultimo modificato dal d.l. 21 settembre 2021, n. 127.

L'art. 9, al comma 1, lettera a), del d.l. 52/2021, più in particolare, definisce "a) *certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2*".

Al successivo comma 10-bis, poi, precisa che *“Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonché all’articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato”*.

Nel dettaglio, il Green Pass è richiesto per le seguenti fattispecie:

1) spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa (art. 2, comma 1, d.l. 55/2021);

2) permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici per gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19 (art. 2-bis, comma 1, d.l. 55/2021);

3) uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV e all’art. 44 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (art. 5, d.l. 55/2021);

4) nelle zone bianche (e nelle zone gialla, arancione e rossa alle condizioni previste per le singole zone), accesso ai seguenti servizi e attività (art. 9-bis, d.l. 55/2021):

“a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici”;

5) accesso ai luoghi di lavoro per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e 3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale nonché per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali enti (**art. 9-quinquies, d.l. 55/2021**);

6) accesso agli uffici giudiziari presso cui svolgono la loro attività lavorativa per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e componenti delle commissioni tributarie (**art. 9-sexies, d.l. 55/2021**);

7) accesso ai luoghi di lavoro per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato e per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato (**art. 9-septies, d.l. 55/2021**);

8) accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali (**art. 1-bis, d.l. 44/2021**).

Oltre alle ipotesi appena descritte, bisogna poi avere riguardo a quelle contemplate dagli artt. 9-ter, 9-ter 1, 9-ter 2 e 9-quater del d.l. 52/2021, che impongono il possesso del Green Pass:

a) per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:

- aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
- funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio;

b) per accedere a scuole e università, salvo che per bambini, alunni e studenti, chi frequenta i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. L'obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l'infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l'istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore.

*

2. LE NORME APPLICABILI AI LUOGHI DI LAVORO PRIVATO.

La norma che, più in dettaglio, viene in rilievo relativamente all'accesso nei luoghi di lavoro privato (ad es. studi professionali) è l'art. 9-*septies* del citato d.l. 52/2021, ai sensi del quale:

“1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la

sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione”.

La norma, come si vede, è indirizzata esclusivamente:

- a) a “*chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato*”;
- b) ai “*soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato*” nei luoghi di lavoro.

Sono, poi, espressamente esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale accertata con idonea certificazione medica rilasciata in conformità alle indicazioni di apposita circolare del Ministero della Salute¹.

*

3. CONCLUSIONI.

La descritta disciplina introduce una deroga sostanziale rispetto al principio generale della libera circolazione; se ne deve, pertanto, dedurre che le relative norme sono di stretta interpretazione, con la conseguenza che l'elencazione dei soggetti ai quali siffatta disciplina è diretta va considerata tassativa e non applicabile alle ipotesi non espressamente contemplate dalla legge.

In conseguenza, sembra doversi ragionevolmente escludere che la suesposta disciplina normativa imponga a utenti e clienti di uno studio professionale di dotarsi del Green Pass per accedere ai relativi locali.

Non vi è, tuttavia, dubbio che l'obbligo riguardi i titolari degli studi professionali (nel caso dei biologi si rammenta, peraltro, che essi sono in ogni caso soggetti all'obbligo vaccinale e che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 44/2021, la vaccinazione “*costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione*”) e chiunque presti attività al

¹ Con circolare 0043366-25/09/2021-DGPRES-DGPRES-P il Ministero della Salute ha prorogato al 30 novembre 2021 la validità delle certificazioni di esenzione rilasciate in conformità alle precedenti circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRES e prot. n° 35444-05/08/2021- DGPRES, in base alle quali le certificazioni possono essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

suo interno, a qualunque titolo (dipendenti, collaboratori, soci di uno studio associato, ditte di pulizia, ecc.).

Restano, infine, comunque fermi gli obblighi discendenti dai vigenti protocolli sui luoghi di lavoro per l'accesso al pubblico (utilizzo di mascherine, distanziamento, ecc.).

Avv. Luca Rubinacci

firmato digitalmente